

consiglio pec

Da: Per conto di: regione.taa@regione.taa.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 31 luglio 2015 09:02
A: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RATAA/0013163/31/07/2015-P - Risposta all'interrogazione n. 119-XV - Modalità di elezione della giunta comunale di Bolzano#3362899#
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (3,65 MB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/07/2015 alle ore 09:01:53 (+0200) il messaggio "RATAA/0013163/31/07/2015-P - Risposta all'interrogazione n. 119-XV - Modalità di elezione della giunta comunale di Bolzano#3362899#" è stato inviato da "regione.taa@regione.taa.legalmail.it" indirizzato a: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1285473145.1325785360.1438326113683vliaspec02@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione


Legalmail certified email message

On 2015-07-31 at 09:01:53 (+0200) the message "RATAA/0013163/31/07/2015-P - Risposta all'interrogazione n. 119-XV - Modalità di elezione della giunta comunale di Bolzano#3362899#" was sent by "regione.taa@regione.taa.legalmail.it" and addressed to: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

The original message is attached with the name [postacert.eml](#) or [RATAA/0013163/31/07/2015-P - Risposta all'interrogazione n. 119-XV - Modalità di elezione della giunta comunale di Bolzano#3362899#](#).

Message ID: 1285473145.1325785360.1438326113683vliaspec02@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



consiglio pec

Da: regione.taa@regione.taa.legalmail.it
Inviato: venerdì 31 luglio 2015 09:02
A: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
Oggetto: RATAA/0013163/31/07/2015-P - Risposta all'interrogazione n. 119-XV - Modalità di elezione della giunta comunale di Bolzano#3362899#
Allegati: Documento_Principale_RATAA_0013163_31_07_2015-P.pdf


Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: RATAA

Numero di protocollo: 13163

Data protocollazione: 31/07/2015

Segnatura: RATAA/0013163/31/07/2015-P



Preg.mo Signor
Cons. ALESSANDRO URZI
Gruppo Misto
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

e, per conoscenza:

Gent.ma Signora
Dott. ssa CHIARA AVANZO
Presidente del Consiglio
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO


Preg.mo Signor
Dott. UGO ROSSI
Presidente della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 119/XV - "Modalità di elezione della giunta comunale di Bolzano".

In risposta all'interrogazione n. 119/XV, si trasmette copia della richiesta di parere formulata in via informale per email dal Segretario generale del Comune di Bolzano e copia della breve risposta (considerati i tempi a disposizione) trasmessa dalla dirigente della Ripartizione II della Regione. Con riguardo ai quesiti posti nei punti 3 - 7 della stessa interrogazione, si fa presente quanto segue:

La legge regionale non disciplina il procedimento per l'elezione della giunta nei comuni della provincia di Bolzano. In base all'articolo 3, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m. (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

In via generale, per i punti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale, con la votazione si esaurisce la trattazione dei punti stessi. Rimane generalmente salva la facoltà per il presidente del consiglio di riproporre in una successiva seduta la stessa proposta di deliberazione precedentemente respinta, salvo che lo statuto o il regolamento interno del consiglio comunale non prevedano un periodo nel quale dopo l'esito negativo della votazione lo stesso argomento non




possa essere più iscritto all'ordine del giorno del consiglio. Per le nomine dei rappresentanti del comune e l'elezione di componenti di organi, gli statuti e i regolamenti interni dei comuni prevedono frequentemente procedure che ammettono la ripetizione nella stessa seduta delle votazioni negative o infruttuose, stabilendo talvolta anche un abbassamento dei quorum funzionali richiesti. Nel caso dell'elezione della giunta comunale di Bolzano, vanno quindi esaminate le fonti normative (statuto, regolamento interno e anche prassi) del Comune al fine di valutare la reiterabilità nella stessa seduta della votazione per l'elezione della giunta.

Si fa poi presente che questo Assessorato non può esprimere valutazioni sul concreto andamento della seduta in questione e sulle motivazioni che hanno indotto il Presidente del Consiglio comunale di Bolzano a seguire una determinata procedura, né ha titolo per chiedere chiarimenti al Comune, non svolgendo la Regione alcuna vigilanza sugli enti locali. Tali chiarimenti potranno eventualmente essere richiesti dai componenti il Consiglio comunale di Bolzano attraverso gli strumenti ispettivi previsti dall'ordinamento regionale. Infine si comunica che gli Uffici della Regione non dispongono di dati relativi a precedenti specifici in altri comuni della Regione analoghi alla medesima casistica riferita a Bolzano.

Con i migliori saluti.

dott. Josef Noggler -

All: c.s.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO – SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL

Der Regionalassessor für örtliche Körperschaften

Trient, 31. Juli 2015

Prot. ZP 0013163/31/07/2015P

Prot. Nr. 2423 RegRat

vom 31. Juli 2015

Herrn Abg.
ALESSANDRO URZÌ
Gemischte Fraktion
Perathonerstr. 10
39100 BOZEN

u. z.K.:

Frau Drⁱⁿ
CHIARA AVANZO
Präsidentin des Regionalrates
Danteplatz 16
38122 TRIENT

Herrn Dr.
UGO ROSSI
Präsident der Region
Via Gazzoletti 2
38122 TRIENT

Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 119//XV „Wahl der Bozner Stadtregierung“

In Beantwortung der Anfrage Nr. 199/XV übermittle ich Ihnen Abschrift des informell per E-Mail vom Generalsekretär der Gemeinde Bozen formulierten Antrages auf ein Gutachten sowie Abschrift der kurzen Antwort (auch wegen der geringen, zur Verfügung stehenden Zeit), die vom der leitenden Beamtin der Abt. II der Region übermittelt wurde. Mit Bezug auf die unter Punkt 1 – 7 aufgeworfenen Fragen möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Das Verfahren zur Wahl des Gemeindefachausschusses in den Gemeinden der Provinz Bozen wird im Regionalgesetz nicht geregelt. Laut Art. 3 des D.P.Reg. Nr. 1/L vom 1. Februar 2005 mit seinen späteren Änderungen (Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindefachorgane) wird in den Gemeinden der Provinz Bozen der Gemeindefachausschuss vom Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters, der in der ersten Sitzung nach der Wahl vorzubringen ist, und gemäß den in der Satzung enthaltenen Einzelvorschriften gewählt.

In der Regel ist mit der Abstimmung der auf die Tagesordnung des Gemeinderates gesetzten Punkte die Behandlung derselben abgeschlossen. Es bleibt jedoch die Möglichkeit für den Präsidenten des Gemeinderates offen, in einer nachfolgenden Sitzung den gleichen, zuvor abgelehnten Beschlussvorschlag wieder einzubringen, wenn die Satzung oder die Geschäftsordnung des Gemeinderates nicht vorsehen, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums dasselbe Thema nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt werden darf.

Für die Ernennung der Gemeindevertreter und für die Wahl der Mitglieder von Organen sehen die Satzungen und die Geschäftsordnungen der Gemeinden des Öfteren die Möglichkeit vor, in der gleichen Sitzung eine negative oder ergebnislose Abstimmung zu wiederholen, wobei manchmal das vorgesehene Stimmquorum weiter herabgesetzt wird. Im Falle der Wahl der Bozner Stadtregierung müssen demnach die Rechtsquellen der Gemeinde (Satzung, Geschäftsordnung und auch die allgemeine Praxis) untersucht werden, um zu verstehen, ob die Abstimmung für den neuen Gemeindeausschuss in derselben Sitzung wiederholt werden konnte.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Assessorat keine Bewertungen über den konkreten Verlauf der besagten Sitzung und über die Gründe, die den Präsidenten des Gemeinderates von Bozen dazu bewogen haben, sich für ein gewisses Verfahren zu entscheiden, abgeben darf, noch das Recht hat, die Gemeinde um Aufklärungen zu bitten, da die Region keine Aufsichtsfunktion über die Lokalkörperschaften ausübt. Diese Aufklärungen können im Falle von den Mitgliedern des Gemeinderates von Bozen mittels der von den regionalen Bestimmungen vorgesehenen Kontrollmittel angefordert werden. Schließlich teile ich Ihnen mit, dass die Ämter der Region über keine Daten betreffend allfällige Präzedenzfälle in anderen Gemeinden der Region verfügen, die mit dem Fall Bozen vergleichbar wären.

Mit freundlichen Grüßen

Gez: Dr. Josef Nogglner

I: quesito sulla reiterabilità della votazione

Paolo Franceschi

Inviato: giovedì 25 giugno 2015 11.57

A: Michela Ferretti

Da: Antonio Travaglia [antonio.travaglia@comune.bolzano.it]

Inviato: giovedì 25 giugno 2015 10.22

A: Paolo Franceschi

Cc: Helmuth Moroder

Oggetto: quesito sulla reiterabilità della votazione

Caro Paolo,

ieri sera, come già sai, la delibera di approvazione del documento di governo e dei componenti della GM ha ottenuto 23 voti contrari e 22 favorevoli. E dopo aver enunciato il risultato il Presidente del Consiglio comunale non ha pronunciato la formula di rito "approva" o, nel caso di specie "non approva" (art. 59 regolamento del Consiglio comunale). Posto che il termine ultimo per eleggere la GM scadrà alla mezzanotte di oggi, si pone il quesito se possa darsi luogo alla reiterazione delle votazioni fine a tale termine ultimo. Norme che contrastino questa interpretazione, nell'ordinamento comunale non ne rinvengo, anzi si potrebbe argomentare *ex adverso*, dal tenore dell'art. 33 (rubricato "Divieto di proporre determinati documenti-voto o di emendamenti" e che dispone quanto segue: "Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, documenti-voto o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, espresso senza preventiva discussione.") che trattandosi di una proposta di deliberazione e non, appunto, di "documenti-voto o emendamenti" tale divieto non sussisterebbe e comunque, sarebbe "superabile" con voto espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Ulteriore norma che potrebbe far propendere nel senso della reiterabilità del voto potrebbe rinvenirsi nell'art. 35, comma 3 dello Statuto comunale (riporto l'intero articolo, evidenziando il comma in parola:

Art. 35

ELEZIONI E DURATA IN CARICA DEL/DELLA SINDACO/A E DELLA GIUNTA

1. La Giunta è eletta nella prima adunanza immediatamente dopo la convalida degli/delle eletti/e e dopo l'elezione del/della Presidente del Consiglio Comunale.
2. In caso di dimissioni della Giunta in carica, la nuova Giunta deve essere eletta dal Consiglio prima dell'adozione di ogni altro atto. L'elezione deve avvenire comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. Ove nella seduta convocata entro il termine di dieci giorni non si proceda

all'elezione della Giunta, entro il termine dei trenta giorni devono essere convocate al medesimo fine almeno altre due sedute. Ove i termini di cui al secondo comma decorrano senza che si giunga all'elezione, il Consiglio viene sciolto secondo la vigente normativa regionale.

4. La Giunta è eletta sulla base di un documento che deve contenere i nominativi degli/delle Assessori/e nonché il programma delle attività proposte. Il documento deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei/delle Consiglieri/e assegnati e non può essere votato per parti separate.

5. L'elezione avviene per appello nominale, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati al Comune, a seguito di un dibattito sul documento programmatico.

6. Il regolamento fissa le ulteriori norme che disciplinano la presentazione e il deposito del documento programmatico nonché le modalità di discussione e votazione della Giunta.") che fa capire che anche il normatore statutario ha "privilegiato" un procedimento volto a "sfruttare" fino all'ultimo la possibilità che il Consiglio comunale possa dare un governo alla Città. I numeri, beninteso devono trovarli i politici ma la "praticabilità procedimentale dovremmo fornirli noi. Puoi, confrontandoti con la dott.ssa Zanon, farmi avere un parere in tal senso?

Ringraziandoti anticipatamente per la gentile collaborazione, Ti invio i miei più cordiali saluti.

Antonio Travaglia

Elezione della Giunta

Loretta Zanon

Inviato: giovedì 25 giugno 2015 13.55

A: antonio.travaglia@comune.bolzano.it

L'articolo 83 ("Scioglimento e sospensione del consiglio comunale") del TULROC prevede al primo comma, lettera b) una serie di cause che non consentono di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che portano allo scioglimento dei consigli comunali.

Tra queste (al numero 3) per i soli comuni della provincia di Bolzano, la mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, la mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o la mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni.

L'ordinamento regionale nulla dispone circa il quorum strutturale e quello funzionale richiesti per l'elezione della giunta, né stabilisce limiti al numero di tentativi esperibili a tal fine da parte del Consiglio comunale.

Occorrerà quindi innanzitutto verificare se le disposizioni statutarie o regolamentari del comune prevedono l'impossibilità di ripresentare all'esame del Consiglio comunale le proposte di delibera che sono state respinte o comunque non approvate.

Se non vi fosse tale previsione o fosse prevista una deroga alla medesima, si ritiene che possano essere esperiti più tentativi per l'elezione della Giunta. Qualche perplessità sussiste in ordine alla possibilità di esperire più tentativi sulla stessa proposta nella medesima seduta.

Si rammenta inoltre che il primo comma dell'articolo 17 ("Mozione di sfiducia") del TULROC stabilisce che il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

Con i migliori saluti.

Loretta Zanon

coll. ssa Loretta Zanon
Ripartizione II - Affari Istituzionali, competenza ordinamentali e previdanza
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

☎ 0461 201308 ☎ 0461 201310 e-mail loretta.zanon@regione.taa.it